

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Ufficio X - Ambito territoriale per la provincia di Roma

MPI AOOUSPRM.Registro Ufficiale Prot. n. 10494 - USCITA -

Roma, 30.04.2014

Ai Dirigenti Scolastici Degli Isituti Statali di ogni ordine e grado di Roma e Provincia

Alle OO.SS. Comparto Scuola Loro Sedi

All'Albo on line

OGGETTO: D.M. n° 235 del 1 aprile 2014. Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo.

Si comunica, per la massima diffusione tra il personale interessato, che in data 10 aprile c.a. è stato pubblicato sul sito INTERNET di questo Ufficio territoriale di Roma www.atpromaistruzione.it il D.M. richiamato in oggetto, unitamente alla nota esplicativa n° 999 del 09/04/2014 e relativi allegati.

In considerazione dell'importanza che riveste la procedura, si ritiene utile richiamare l'attenzione su alcuni punti significativi del provvedimento in questione.

- 1. all'art. 1, comma 1 lettera B si prevede la <u>cancellazione definitiva</u> dalle graduatorie in mancanza della presentazione, da parte dell'aspirante, della domanda di aggiornamento, di permanenza o di trasferimento.
 - all'art. 1, comma 1 lettera C è disciplinata la possibilità di **trasferimento** da una provincia all'altra, con collocazione nella corrispondente fascia di appartenenza e con il punteggio spettante eventualmente aggiornato, qualora contestualmente richiesto con la domanda.
 - Tale trasferimento comporta la **cancellazione** da tutte le graduatorie della provincia di provenienza.
- 2. all'art. 1, comma 2, è prescritto che le situazioni soggette a scadenza devono essere riconfermate. Per cui per beneficiare del diritto di preferenza nella scelta della sede a parità

di punteggio (lettere M,N,O,R e S dei titoli di preferenza) il personale interessato deve presentare la domanda di aggiornamento, <u>barrando le apposite caselle del modulo domanda.</u> In mancanza di tale adempimento i titoli di preferenza <u>non verranno riconfermati.</u> Gli aspiranti che hanno titolo a beneficiare della priorità nella scelta della sede, prevista dagli articoli 21 e 33 della legge n. 104/92, dovranno compilare l'apposita sezione H4 (ex allegato A).

- 3. all'art. 1, comma 3, è prescritto che per beneficiare del diritto all'assunzione sui posti dei riservisti di cui alla legge n. 68/99 i candidati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste di collocamento obbligatorio, di cui all'art. 8 della legge stessa, in quanto disoccupati alla data di scadenza della presentazione della domanda di aggiornamento, salvo che non abbiano già reso identica dichiarazione in occasione della presentazione di **precedent**i istanze di aggiornamento o di **precedenti** domande di nuova inclusione. A tale adempimento si assolve compilando l'apposita sezione H del modello 1 di domanda allegato al più volte citato D.M. n. 235/2014.
 - I docenti beneficiari dei diritti previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dall'articolo 6, comma 3-bis, della legge 9 marzo 2006, n. 80, privi dello stato di disoccupazione in quanto attualmente in servizio, potranno fare valere la riserva entro la prima metà del mese di luglio, in occasione delle procedure previste dall'art. 9 comma 6 del Bando, le cui modalità operative e scadenze saranno oggetto di apposita nota da parte del M.I.U.R.
- 4. l'art 2, comma 8, prevede che ai sensi dell'art. 5 comma 4 bis della legge 8 novembre 2013 n. 128, è' valutabile come servizio di insegnamento il servizio svolto a partire dall'a.s. 2012/13 in attività progettuali sulla base di apposite convenzioni tra il MIUR e le Regioni. Ai fini della valutazione, la durata del progetto non potrà essere inferiore ai tre mesi e superiore agli 8 mesi. La valutazione del servizio spetta anche al personale che nell'a.s. 2012/13 aveva rinunciato alla partecipazione ai progetti medesimi, in quanto all'epoca non valutabili. A tal fine, il personale interessato dovrà dichiarare sotto propria responsabilità ai sensi di legge di aver rilasciato all'epoca specifica rinuncia ai suddetti progetti regionali, con l'espressa motivazione della non valutabilità dei medesimi in sede di graduatorie provinciali e/o di istituto, specificandone la tipologia, il periodo di durata, l'Ufficio e la data in cui sono stati convocati. La suddetta dichiarazione andrà inserita nel campo libero della apposita sezione dedicata ai Servizi del modulo domanda, dove dovrà essere indicato il servizio svolto sul progetto (Sez. E per i servizi di I e II fascia, nonché per lo strumento musicale, Sez. G1 per i servizi di III fascia e di fascia aggiuntiva).
- 5. all'art. 6 sono elencate le categorie di aspiranti che, utilizzando il modello 1, hanno titolo alla conferma dell'iscrizione nelle graduatorie con riserva o allo scioglimento della stessa. Anche tale categoria di aspiranti ha la possibilità di trasferirsi in altra provincia. Si ritiene utile evidenziare che coloro che sono iscritti con riserva in graduatoria, qualora non presentino la domanda prevista dal predetto art. 6 del D.M., sono cancellati definitivamente dalla graduatoria stessa, così come disposto dall'art. 1, comma 1.
- 6. Art. 9: la domanda di permanenza-aggiornamento- conferma dell'inclusione con riserva —di scioglimento della riserva deve essere presentata alla sede territoriale dell'Ufficio scolastico regionale che ha gestito la relativa domanda per il triennio 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014.
 - Le stesse tipologie di domande intese **a trasferirsi** in altra provincia diversa da quella attuale deve essere diretta alla **sede dell'Ufficio territoriale provinciale prescelto**.

<u>Il termine ultimo di presentazione della domanda è fissato al 10 maggio 2014 (entro le ore 14.00)</u> esclusivamente con modalità web, attraverso l'apposita sezione "Istanze on line" nel sito INTERNET del M.I.U.R..

La seguente documentazione dovrà invece essere consegnata, <u>sempre entro il 10 maggio 2014</u>, in modalità cartacea, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o con consegna diretta a quest'ufficio, con rilascio di ricevuta:

- certificazioni sanitarie attestanti i diritti alla riserva dei posti (certificazioni mediche, attestazioni di iscrizione alle liste di cui alla L.68/99), di precedenza o L.104/92 (certificazioni mediche);
- titoli artistici-professionali per i docenti di strumento musicale;
- documentazione relativa ai docenti che hanno prestato servizio all'estero;
- modello T per i docenti che intendono trasferirsi dalla provincia di Bolzano;
- 6. Art. 11: dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie della provincia di Roma sul sito www.atpromaistruzione.it, sezione Albo istituzionale on line, potrà essere presentato, entro il termine di 5 giorni, eventuale reclamo per quanto attiene al punteggio attribuito e alla posizione di graduatoria.

E' prevista comunque la possibilità per gli uffici competenti di procedere, anche in autotutela, alle necessarie correzioni.

Nella certezza che le SS. LL daranno la più ampia diffusione possibile al contenuto della presente nota, si ringrazia per la sempre qualificata collaborazione.

IL DIRIGENTE F.to Giuseppe Minichiello